



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA

Terza civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. r.g. 3987/2017+733/2018 promosse da:

..... e residente in
..... rapp.ta e difesa in virtù di comparsa di costituzione in
sostituzione di precedente difensore dall'avv. con cui domicilia in

- OPPONENTE

contro

.....
..... a
.....
..... C.F.
.....
....., rapp.ti e difesi,
in virtù di procura conferita in calce al presente atto, dagli avv.ti
....., elett.te dom.ti in

Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 I co. c.p.c. ed opposizione all'esecuzione ex art. 615 II co. c.p.c..

Conclusioni: l'avv. [redacted] per la [redacted] [redacted] concludeva insistendo per nelle richieste istruttorie articolate in atti ed in ogni caso per l'accoglimento dell'opposizione con la declaratoria della insussistenza del diritto degli opposti di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti.

Gli avv. [redacted] per i propri assistiti concludevano chiedendo il rigetto delle opposizioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il presente contenzioso deriva dalla riunione di due procedimenti instaurati da [redacted] per ottenere la declaratoria della insussistenza del diritto dei propri germani, come in epigrafe identificati, ad agire nei suoi confronti per il pagamento della somma di Euro 37.731,39 in forza della sentenza n. 138/2009 del Tribunale di Torre Annunziata. Segnatamente, la sig.r. [redacted] si opponeva, preliminarmente, al precetto notificatole per il pagamento della detta somma e, successivamente, all'esecuzione intrapresa dai germani ex art. 543 c.p.c., sulla scorta delle medesime motivazioni, riassumibili nella incertezza in ordine ai cespiti attribuiti ai condividenti nella sentenza, nella non eseguibilità del dispositivo quanto alle dette attribuzioni che renderebbe a sua volta non esigibile il pagamento del conguaglio, nell'esistenza di un controcredito da opporre in compensazione. In entrambi i procedimenti si costituivano i creditori concludendo per il rigetto delle opposizioni. I due giudizi sono stati, poi, riuniti dal G.I. con ordinanza a verbale di udienza del 19.10.2018, decisione quest'ultima supportata anche dalla più recente giurisprudenza sul punto dalla quale si traggono i seguenti principi che, in questa sede, vale la pena richiamare: "tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la

successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima" (Cass. civ. 26285/2019).

Giova, altresì, osservare che le somme pignorate nel procedimento esecutivo recante R.G.E. n. 1563/2017 sono state assegnate con ordinanza del 9.12.2017, in atti. Sempre in via preliminare, si evidenzia che i mezzi istruttori articolati dalla difesa della sono stati disattesi da questo Giudice in quanto ritenuti superflui ai fini della decisione, per le ragioni che saranno evincibili nel prosieguo della redigenda motivazione.

L'opponente contesta la sussistenza del diritto dei germani di agire *in exsecutivis* nei suoi confronti sul duplice presupposto: a) della ineseguibilità della sentenza di divisione, quanto alle attribuzioni dei cespiti (come derivante dagli errori nella individuazione catastale dei beni assegnati), comporterebbe la non debenza dei conguagli previsti nella stessa in ragione della diversa consistenza economica delle attribuzioni reali; b) della sussistenza di un controcredito (derivante dalla gestione dei beni indivisi da parte di alcuni dei coeredi).

Solo in sede di deposito della I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. l'opponente deduceva, quale ulteriore motivo di opposizione, la inidoneità del titolo a sorreggere la preannunciata esecuzione in quanto avrebbe dovuto essere azionata la sentenza di appello e non quella di primo grado. In disparte la questione se si tratti effettivamente di motivo nuovo ovvero di mera *emendatio* della domanda originaria, in ogni caso lo stesso si appalesa inammissibile per tardività (in quanto motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. avrebbe dovuto essere fatto valere nei 20 giorni dalla notifica del precetto, ovvero, per la causa riunita, nei 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (sul punto v. Cass. civ. 29021/2018 ove si evidenzia che "*nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata,*

essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado”).

Quanto al motivo sub a) si osserva, preliminarmente, che, ai fini della valutazione della fondatezza della doglianza prospettata dalla *“...”, occorre interrogarsi in ordine al legame che sussiste, nell’ambito della decisione di scioglimento della comunione ereditaria, tra il capo costitutivo afferente le attribuzioni e quello condannatorio per i conguagli.*

All’uopo, appare opportuno evidenziare che: a) la sentenza che nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione; b) l’adempimento di tale obbligo — al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l’inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) — non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni; c) gli artt. 789, 3° comma c.p.c. e 195, cpv. disp. att. c.p.c., in base ai quali il decreto che approva il progetto è titolo esecutivo, e l’art. 2817, n. 2 c.c., che attribuisce in favore dei condividenti a garanzia del pagamento dei conguagli l’ipoteca legale sugli immobili assegnati ai condividenti cui i beni stessi sono stati assegnati, dimostrano che il giudice della divisione non ha il potere di subordinare l’effetto traslativo dell’assegnazione al pagamento del conguaglio. Da cui — *argomentando a contrariis* — la parte assegnataria potrebbe astenersi sine die, ponendo così nel nulla tanto l’effettività della divisione quanto il provvedimento del giudice; d) tale pagamento è oggetto di un obbligo nell’interesse dell’altro condividente,

e non di un onere che l'assegnatario debba assolvere per conseguire definitivamente l'assegnazione del bene comune in proprietà esclusiva e la relativa previsione, ai sensi delle norme sopra citate, costituisce un effetto legale secondario della divisione mediante conguagli (per i principi di cui all'antescritto elenco v. Cass. civ. 22833/2006); e) la statuizione sui conguagli si colloca, nell'assetto complessivo della decisione, come una previsione strettamente ed indissolubilmente connessa alla contestuale attribuzione dei diritti reali sui restanti beni dell'asse ereditario, della quale costituisce la necessaria e contestuale conseguenza. Né rileva la carenza di sinallagmaticità in senso stretto o del carattere di autentica controprestazione, atteso, che, a ben vedere, ciò cui occorre aver riguardo è l'interdipendenza tra la decisione sul capo costitutivo e la determinazione del conguaglio: sicché sarebbe iniqua - e comunque contraria al principio di parità delle armi da riconoscersi ad entrambe le parti di un giudizio a concludersi con pronuncia costitutiva, cui non potrebbe consentirsi di produrre effetti ad efficacia esecutiva differenziata fra le due parti del nuovo assetto a prodursi - l'esecuzione coattiva dell'obbligazione pecuniaria prima della realizzazione dell'effetto traslativo pieno evidentemente connesso alla irrevocabilità della pronuncia (sul punto v. Cass. civ. 2537/2019 in motivazione).

Reputa questo Giudice che i principi testè richiamati ben supportino il seguente ragionamento: il capo della sentenza di divisione afferente i conguagli ha, sì, una sua autonomia, nella misura in cui l'efficacia della sentenza nella parte traslativa non può essere condizionata al pagamento del conguaglio ma l'obbligo posto in tal senso su alcuno dei condividenti potrà essere perseguito con i normali mezzi di attuazione coattiva del credito; nondimeno, è anche interdipendente con quello afferente le attribuzioni, nella misura in cui, componendo il medesimo assetto di interessi sarebbe iniquo consentire l'esazione del conguaglio laddove la statuizione sulle attribuzioni non fosse definitiva (dal che il nesso di corrispettività tra le statuizioni delineato anche da Cass. civ. 1656/2017). Nondimeno, ed è questo il punto nodale della decisione che oggi ci occupa, la definitività della sentenza di scioglimento della comunione integra quella condizione necessaria e sufficiente a rendere esigibile l'obbligazione di pagamento del conguaglio - ricorrente nel

caso di specie, tal che non può e non deve essere idonea a spiegare efficacia paralizzante della pretesa azionata la circostanza che, in concreto, l'effetto traslativo connesso alle attribuzioni sia rimasto, nella fattispecie, precluso dalla erronea identificazione catastale dei beni componenti le porzioni assegnate (tutt'al più che risulta allegato e non contestato come gli opposti abbiano compulsato la germana, odierna opponente, ad addivenire ad una soluzione che consentisse di superare le difficoltà riscontrate all'esito della pronuncia della sentenza nella esecuzione delle attribuzioni).

Si condivide, poi, l'argomentazione difensiva degli opposti nella parte in cui sottolineano che gli errori nell'indicazione dei subalterni non incidono sul contenuto sostanziale della decisione posto che anche la Corte d'Appello di Napoli (nella sent. 885/14, confermativa del titolo posto in esecuzione) ha chiarito come ad ogni coerede siano stati attribuiti immobili chiaramente individuati e descritti, secondo un elenco predisposto dal ctu. È palese, infatti, come l'errore nell'indicazione di alcuni subalterni, in cui incorre la sentenza costituente il titolo opposto, si risolva in una mera variazione "nominale", che investe il solo dato catastale in sé considerato e non anche l'immobile richiamato da quel dato, per cui non si produrrebbe alcuna incertezza sul bene attribuito, e soprattutto la mera correzione dei dati catastali non modificherebbe la composizione delle singole quote, intervenendo solo sul piano dell'identificazione formale ed in alcun modo incidendo su profili di natura sostanziale.

Le opposizioni vanno pertanto rigettate; alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore degli opposti come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta le opposizioni di cui ai giudizi riuniti;
- 2) condanna _____ alla rifusione delle spese di lite di entrambi i giudizi in favore degli avv.ti _____, procuratori anticipatori degli opposti liquidati in complessivi Euro 9000,00 per compensi oltre

rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge.

Torre Annunziata, 23/09/2020

Il Giudice

dott. Emanuela Musi